



DENUNCIA¹
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

1. Cognome e nome del denunciante: **Claudio Argentini** , **Coordinamento Nazionale Unione Sindacale di Base, Esecutivo Nazionale Settore Ricerca Pubblica**

2. Eventualmente rappresentato da:

3. Cittadinanza: **Italiana**

4. Indirizzo o sede sociale²: **Via dell'Aeroporto 129, 00175 Roma**

5. Telefono/telecopiatrice/posta elettronica: **fax 066 2207104, c.argentini@usb.it**

6. Settore e sede (-i) di attività: **Enti di Ricerca Pubblici**

7. Stato membro o organismo pubblico che, secondo il denunciante, non ha ottemperato al diritto comunitario: **Italia**

¹

L'uso del presente modulo non è obbligatorio. Una denuncia può essere presentata con semplice lettera alla Commissione, ma è nell'interesse del denunciante includervi il massimo d'informazioni pertinenti. Il presente modulo può essere inviato per posta normale al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
(alla cortese attenzione del Segretario generale)
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
BELGIO

È ammesso anche il recapito a mano presso uno degli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri. Il presente modulo è disponibile anche su supporto informatico, sul "server" Internet dell'Unione europea ([/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm](#)).

Perché una denuncia sia ricevibile, deve riguardare una violazione del diritto comunitario commessa da uno Stato membro.

²

Il denunciante è invitato ad informare la Commissione di ogni cambiamento d'indirizzo e di ogni altro fatto che possa incidere sul trattamento della denuncia.

8. Descrizione circostanziata dei fatti contestati:

La presente denuncia riguarda la mancata applicazione della direttiva 1999/70/CE da parte dell'Italia. In particolare, lo Stato Italiano in qualità di datore di lavoro negli Enti di Ricerca non assume a tempo indeterminato personale degli Enti di Ricerca a di tempo determinato da svariati anni (circa 3000 unità). La stabilizzazione possibile come dimostrato dalle leggi 296/06 e 244/07 è stata fermata o non attuata ulteriormente, anche attraverso accordi con parte dei sindacati rappresentativi del pubblico impiego (e.g. accordo 3 maggio 2012). Inoltre, i lavoratori a tempo determinato sono discriminati non essendo riconosciuti nell'accertamento della rappresentatività sindacale e, non venendo loro riconosciuta l'anzianità maturata all'assunzione definitiva (limitatamente ai ricercatori e tecnologi). Va specificato che in alcuni enti sono sempre esistiti, anche a seguito delle riduzioni di piante organiche, posti vacanti per favorire l'assunzione del personale precario. La denuncia riveste particolare gravità perché una parte consistente dei contratti a tempo determinato (in ISS, ISPRA, ISTAT, INGV, ISFOL, INEA, CRA) svolge funzioni non temporalmente limitate ma continue ed istituzionali ed ex lege per l'ente e, in alcuni casi, sotto la committenza di vari Ministeri.

Quadro normativo europeo ed italiano

La Direttiva 1999/70/CE attraverso l'allegato accordo UNICE-CEEP-CES intendeva in particolare:

- i) sottolineare che il lavoro a tempo indeterminato fosse la forma prevalente di assunzione nel mondo del lavoro
- ii) lasciava ai governi anche attraverso accordi con le parti sociali la formulazione di disposizioni ulteriori ma non limitative della direttiva stessa;

Alcune clausole della direttiva sono particolarmente importanti per questa denuncia. In particolare:

- 1) la prima (principio di non discriminazione e la prevenzione dell'abuso di contratti reiterati);
- 2) la terza (comparabilità tra lavoratore tempo indeterminato e lavoratore a tempo indeterminato);
- 3) la quarta (uguale trattamento, anche con partecipazione delle parti pubbliche, il riconoscimento dell'anzianità di servizio a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato);
- 4) la quinta (sulle ragioni obbiettive, i tempi massimi di durata del contratto ed il numero dei rinnovi);
- 5) la sesta (il chiaro legame tra assunzione a termine e la 'speranza' di assunzione definitiva correlata ai posti vaganti) e la settima (rappresentanza sindacale).

Sebbene la direttiva fosse molto precisa **la successiva disposizione legislativa in Italia (DLgs 368/2001 e successive modificazioni) ha fallito completamente l'obbiettivo** come mostrato dai dati della disoccupazione e dall'utilizzo reiterato di contratti a tempo determinato elevati (dopo stacchi

più o meno lunghi) sempre allo stesso personale. In termini generali la direttiva è stata utilizzata per abbassare il costo del lavoro e la stragrande maggioranza dei contratti a tempo determinato potrebbero essere elevati a tempo indeterminato. La situazione qui riportata si limita nel particolare agli enti di ricerca pubblici ma può essere presentata anche per altri contesti.

Il precariato nel settore degli Enti Pubblici di Ricerca

Le piante organiche degli Enti di Ricerca risultavano (e risultano) molto inferiori a quelle dei corrispettivi enti tedeschi o francesi e superiori solo a nazioni quali Portogallo o Grecia se si considera il rapporto assunti a tempo indeterminato/popolazione. Gli enti hanno per 'supplire' assunto precari, e questo precariato ha costituito pressoché l'unica modalità di assunzione per anni e due generazioni di ricercatori e personale attinente alla ricerca sono state sacrificate. Diverse migliaia di precari (solo in minoranza con contratto a tempo determinato) sono attualmente impiegati negli EPR.

*Questo precariato è quindi definibile come 'storico' (anzianità media superiore ai 10 anni). Ma in alcuni casi (citiamo l'ISTAT in particolare), pur non essendo 'storico' in senso stretto viene utilizzato surrettiziamente da vari anni (reiterando i rinnovi) in funzioni centrali per l'ente non giustificabili con l'eccezionalità del reclutamento. Intorno agli anni novanta a seguito delle prime restrizioni e all'inizio della precarizzazione selvaggia del mercato del lavoro (pacchetto Treu) si è diffuso nel silenzio generale di politica, sindacati allora esistenti ed amministrazioni dapprima attraverso l'uso illegittimo ed illegale di forme surrettizie di assunzione come collaborazioni coordinata e continuativa, assegni di ricerca, dottorato di ricerca e borse di studio, utilizzate anche per personale altamente professionalizzato, anche su fondi europei. In parte questo personale è stato 'convertito' a tempo determinato. Ma il costo del contratto subordinato ha richiesto lotte lunghe e dure per ottenere il riconoscimento di subordinazione (vedi in seguito). A seguito della reiterazione dei contratti a tempo determinato negli anni precedenti al 2006 una **piccola parte di questi precari sono stati stabilizzati (dimostrando che non esiste alcun impedimento costituzionale se esiste la volontà politica**, ci riferiamo alle norme contenute nei commi 519 e 520 dell'articolo 1 della legge 296/2006, rafforzate dall'articolo 3 della Legge 244/2007) Già in quella occasione l'applicazione della direttiva fu un **processo lasciato 'alla discrezionalità degli enti, allegato 1. Così mentre nel caso dell'ISFOL l'azione della nostra organizzazione portò alla modifica della pianta organica dell'ente in casi in cui i lavoratori erano organizzati con altre sigle (il caso emblematico è l'INGV) la dotazione organica non fu aggiornata a causa della discontinuità nella lotta sindacale e il processo non fu completato. Comunque, i Ministeri competenti non impedirono il riformarsi di nuovo (tranne in pochi casi)** gli enti senza nessun blocco hanno continuato ad assumere precari (si veda a riprova la dichiarazione del 2008 dell'allora Ministro Brunetta che comunque non fece niente per risolvere il problema, Anzi, dalla Sua azione risultano a questa organizzazione circa 3000 licenziamenti negli Enti vigilati dal Ministero dell'Università, Istruzione e Ricerca, allegato 2).*

Attualmente l'utilizzo del contratto a tempo determinato reiterato ha avuto come origine, oltre al reclutamento straordinario due principali ragioni

- 1) *La prima di natura sindacale.* Infatti, vista l'anomala diffusione una serrata campagna di lotta portata avanti intorno al 2000 dall'allora RdB Ricerca, ora confluito nell'USB PI, ha ottenuto che i contratti 'in nero' fossero trasformati in contratti a tempo determinato, riconoscendo la professionalità acquisita dal personale precario atipico. Ci riferiamo agli enti Istituto Superiore di Sanità (ISS), Istituto per lo Sviluppo per la Formazione dei Lavoratori (ISFOL), l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA, in questo caso ci riferiamo agli anni 2009-2011) ed INEA. Va sottolineato che molti degli attuali contratti a TD in questi svolgevano le attività di controllo descritte nel punto 2 anche con figure atipiche.
- 2) *La seconda ragione era consolidare professionalità utilizzante non per scopi non solo di ricerca ma anche di controllo che gli EPR svolgono ex lege.* Ci riferiamo in particolare al caso dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia Nazionale (INGV) e all'Istituto di Statistica (ISTAT) in cui le attività sono continuative e non legate ad un periodo di riferimento. Anche in altri enti di ricerca personale a tempo determinato in servizio svolge queste attività.

*Oltre alle circolari restrittive a cui abbiamo fatto riferimento, **le possibilità di completare la stabilizzazione**, con un particolare danno ai lavoratori dell'ISS (hanno dovuto sostenere un ulteriore concorso pubblico ed ad oggi alcuni attendono ancora di essere assunti), INEA; CRA e INGV, è stata **impedita attraverso la conversione del DL 150/2009 per diretta azione dell'allora Ministro Brunetta (allegati 3, 4 e 5). Anche questa azione governativa ha impedito la già possibile applicazione della direttiva direttiva 1999/70/CE che impone di assumere a tempo indeterminato personale reiterato in servizio (per altro con un chiaro riconoscimento del diritto) e noi la denunciemo alla Commissione.***

*Successivamente il governo Monti ha nuovamente agito contro i diritti dei precari storici degli EPR e difformemente alla direttiva comunitaria. **In particolare denunciemo l'accordo del 3 maggio 2012, attraverso il quale il Ministro Patroni Griffi si accordava con FLC CGIL FIR CISL e UIL RUA per ridurre le piante organiche e impedire nuove stabilizzazioni. L'accordo è contrario alla direttiva perché ha ridotto la disponibilità di posti liberi a disposizione del personale a tempo determinato reiterato in servizio (limitandone anche attraverso procedure concorsuali la possibilità di accesso che era invece attiva al momento della reiterazione illegittima del contratto) sia perché esplicitamente impedisce l'applicazione della clausola della direttiva che impone l'assunzione a tempo indeterminato. Per brevità alleghiamo una lettera dell'allora Ministro al Corriere della Sera che chiarisce le finalità dell'accordo (allegato 6). E importante notare che rispetto alla direttiva in oggetto il governo ha utilizzato la collaborazione di alcuni sindacati (per altro aderenti alla CES) per***

annullare gli effetti della clausola più importante della direttiva (quella che impone l'assunzione a tempo indeterminato in caso di reiterazione di contratti). Sottolineiamo che come per il caso che presenteremo successivamente della rappresentanza sindacale, non si ha alcuna intenzione di indirizzare la nostra azione alle organizzazioni firmatarie dell'accordo che hanno deciso di danneggiare i tempo determinati in base alla loro discrezionalità di azione, ma quella del governo che pur essendo tenuto all'applicazione della direttiva (e quindi all'assunzione dei tempo determinato) ha 'eluso' l'obbligo attraverso un accordo.

*Ma le stesse procedure di stabilizzazione avevano messo a nudo la discriminazione che il governo Italiano perseguiva verso i tempo determinato assunti. Infatti, **in completo dispregio della direttiva l'anzianità di servizio dei ricercatori e tecnologi, utile alla determinazione dello stipendio non veniva riconosciuta. L'atto legislativo che ne costituisce la determinazione è l'articolo 75 comma 2 del DL 78/2008. In allegato rimettiamo la lettera inviata da USB PI ai ministeri competenti che riassume la problematica e una risposta dell'Agenzia Nazionale per il pubblico impiego ARAN ad un ente (allegati 7 ed 8). USB PI denuncia alla commissione l'articolo 75 del DL 78/2008 in quanto contrario alla direttiva 1999/70/CE. L'articolo in oggetto fu introdotto durante la gestione del Ministro Brunetta. Vale la pena sottolineare alla commissione che la discriminazione verso i ricercatori/tecnologi risulta ancora più grave se si paragonano situazioni similari in cui l'anzianità viene riconosciuta (allegato 9, LSU, allegato 10, personale non laureato della ricerca). A seguito di numerose sentenze favorevoli (anche in considerazione delle deliberazioni della Corte Europea, vedi allegato 7) ora la situazione economica degli enti di ricerca è di grave sofferenza e il disimpegno del Ministero dell'Economia inspiegabile, vista la diretta responsabilità del dicastero, anche dal punto di vista del danno erariale provocato allo Stato Italiano.***

*Infine, **USB PI denuncia come contrarie alla direttiva 1999/70/CE gli accordi tra ARAN e alcune organizzazioni sindacali che hanno impedito la rappresentanza dei lavoratori precari. L'allegato relativo al regolamento definito in sede ARAN che ha consentito il voto dei soli precari 'stabilizzandi', escludendo tutti gli altri (allegato 11). Si sottolinea che nella scuola e nel comparto Alta Formazione (AFAM) i lavoratori a tempo determinato votano (allegato 12), acuendo la responsabilità del governo Italiano dal 1997 ad oggi.***

Considerazioni finali

Le denunce qui presentate, già riunite per semplificare la procedura da parte della Commissione, riguardano un tema sensibile e importante per i cittadini italiani e per i loro diritti: il fallimento delle norme di recepimento della direttiva 1999/70/CE. In particolare, proprio il governo negli ultimi 15 anni ha in maniera continuativa eluso gli obblighi verso i lavoratori a tempo determinato di cui risultava datore di lavoro. E' facile sottolineare che se proprio il governo utilizza le norme per 'eludere' gli obblighi perché dovrebbe farlo i privati, specie in un paese in cui elusione ed evasione

fiscale, sicurezza sul lavoro e diritti dei lavoratori sono quotidianamente 'dimenticati' dalle imprese di tutte le dimensioni.

Le procedure di stabilizzazioni per i precari pubblici, obiettivo principale per questo sindacato, sono oltre che possibili doverose, specie nel rispetto della Costituzione Italiana che tutela il lavoro ed i lavoratori. Come pure norme specifiche che, una volta sanate le attuali generazioni di precari della pubblica amministrazione, impediscano il riformarsi di manodopera a basso costo e ricattabile.

La procedura di infrazione che ci attendiamo si avvii con le presenti denunce è un atto dovuto e deve portare, come risultato all'annullamento della 'elusività' contenuta sia per il pubblico e nel privato, specie dopo l'ulteriore peggioramento delle norme italiane di attuazione della direttiva europea. A meno che sia confermata la nostra idea di un Europa delle Banche in cui i diritti dei Popoli sono assoggettati all'interesse economico. Smentire questa nostra visione, nel caso in oggetto sarebbe semplice.

Ulteriore documentazione

Il denunciante dichiara la propria disponibilità a fornire ulteriori dati, documentazione ed evidenze delle denunce presentate, anche per altri settori del pubblico impiego e del privato.

9. Se possibile, menzionare le norme del diritto comunitario (trattati, regolamenti, direttive, decisioni ecc.) che, secondo il denunciante, lo Stato membro ha violato:

I governi Italiani hanno violato la direttiva 1999/70/CE ed in particolare per i lavoratori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca:

Clausola 1) i lavoratori a tempo determinato degli EPR sono stati discriminati e hanno ricevuto rinnovi dei propri contratti senza essere assunti a tempo indeterminato;

Clausola 2) in alcuni casi, le funzioni assolte dal lavoratore a tempo determinato non sono eccezionali e non programmabili, tanto che la reiterazione dei contratti è uno strumento per mantenere la funzione in essere;

Clausola 3) il lavoratore a tempo determinato degli EPR non hanno avuto un trattamento analogo a quelli comparabili di ruolo;

Clausola 4) il lavoratore a tempo determinato degli EPR non ha ricevuto lo stesso trattamento giuridico. Come esempio ai ricercatori e tecnologi non è stata riconosciuta l'anzianità di servizio a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato;

Clausola 5) Pur essendo a conoscenza della situazione di reiterazione dei contratti a tempo determinato agli stessi lavoratori, il governo Italiano non ha provveduto alla possibile stabilizzazione (si ricordano le norme nelle leggi finanziarie 2006 e 2007) ma anzi anche con provvedimenti recenti ha reiterato ex lege i contratti a tempo determinato;

Clausola 6) Il governo Italiano pur essendo a conoscenza delle unità a tempo determinato mantenute in servizio oltre il termine o attraverso nuovi contratti a tempo indeterminato o

l'alternanza di diverse modalità contrattuali anche illegittime, ha ridotto le piante organiche degli enti e delle amministrazioni pubbliche, riducendo di conseguenza la possibilità rispondere all'obbligo di assumere a tempo indeterminato secondo i dettami della direttiva in oggetto e non rispettando la clausola in oggetto;

Clausola 7: il governo Italiano, attraverso l'agenzia negoziale ARAN ha impedito ed impedisce la rappresentanza sindacale dei lavoratori a tempo determinato nonché quella dei precari falsamente atipici.

- 10.** *Menzionare l'eventuale finanziamento comunitario (se possibile, con i riferimenti) di cui lo Stato membro in causa beneficia o potrebbe beneficiare, in relazione ai fatti contestati:*

- 11.** *Eventuali contatti già presi con i servizi della Commissione (se possibile, allegare copia della corrispondenza):*

- 12.** *Eventuali contatti già presi con altre istituzioni od organi comunitari (per esempio, commissione per le petizioni del Parlamento europeo, mediatore europeo). Se possibile, indicare il riferimento attribuito da tali organi alla lettera del denunciante:*

13. *Contatti già presi con le autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale (se possibile, allegare copia della corrispondenza):*

13.1 *iniziative di tipo amministrativo (per esempio, esposto presso le competenti autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale o presso il mediatore nazionale o regionale):*

Si veda l'allegato 7. Altra documentazione verrà inviata su specifica richiesta (bozze contrattuali, lettera agli enti ed ai ministeri etcetc)

13.2 *azioni o ricorsi dinanzi ai dei tribunali nazionali o altri procedimenti avviati (per esempio arbitrato o conciliazione). (Indicare se vi è già stata una decisione o sentenza e, in tal caso, allegarne il testo):*

USB PI settore ricerca ha vari ricorsi in atto sul diritto alla stabilizzazione e sull'anzianità di servizio. Anche in questo caso si dichiara l'impegno alla presentazione della documentazione richiesta.

14. *Indicare qui di seguito e allegare gli eventuali documenti giustificativi ed elementi probanti a sostegno della denuncia, comprese le disposizioni nazionali pertinenti:*

Allegati dall'1 all'11.

15. Riservatezza (apporre una crocetta su una delle due caselle dell'opzione)³:

“Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia.”

16. Luogo, data e firma del denunciante/del rappresentante:

Roma, 18 Agosto 2013

Claudio Argentini
Coordinamento Nazionale USB PI



³ Si noti che, in determinati casi, ai fini del trattamento della denuncia, può risultare indispensabile che i servizi della Commissione indichino l'identità del denunciante.